

ALLEGATO "B" AL REP. N. 7133 RACC. N. 5816

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE VILLA CARPANEDA ENTE FILANTROPICO"

Nel rispetto delle tavole di fondazione, atti istitutivi e in attuazione dell'art. 7, comma 10 bis della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1, la ASP Villa Carpaneda è stata trasformata in Fondazione denominata "Fondazione Villa Carpaneda ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale con delibera di Giunta della Regione Lombardia n. X/2457 del 7/10/2014.

Si è poi conformata al D. Lgs. 117/2017 assumendo la denominazione quale Ente filantropico; di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente Filantropico" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Rodigo (MN) in via Castello n. 13; eventuali modificazioni della sede legale nell'ambito del Comune di Rodigo non costituiranno modifica del presente Statuto.

La Fondazione potrà provvedere all'istituzione di sedi secondarie, uffici, delegazioni ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.

Art. 3 - SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017.

In particolare, la Fondazione si propone i seguenti scopi:

- la beneficenza, l'erogazione di denaro, beni e servizi, a sostegno di persone svantaggiate al fine di promuovere l'istruzione e la cultura;
- la beneficenza, l'erogazione di denaro, beni e servizi, a favore di enti che svolgono attività di interesse generale, in particolare nel campo della solidarietà, dell'assistenza sociale, della tutela dei diritti civili e degli aiuti umanitari.
- l'erogazione di borse di studio e altre liberalità in denaro a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, al fine di promuovere l'istruzione e la cultura;
- beneficenza, sia in Italia che all'estero, a favore di Enti del Terzo Settore o analoghi enti esteri che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale ovvero a favore di Enti del Terzo Settore, analoghi enti esteri o enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza

sociale e sociosanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria e/o di azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione potrà svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, lettera u del Codice del Terzo Settore.

In particolare l'associazione ha per obiettivo il perseguimento di attività di beneficenza e di solidarietà ovvero lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o sociali o a familiari delle medesime o in relazione ad aiuti umanitari all'estero, anche mediante:

- la concessione in utilizzo ad associazioni di volontariato, reti di associazioni e comunque a qualsiasi altro Ente del Terzo Settore che operi nel settore del sociale e del volontariato, degli immobili o parti di essi di proprietà dell'ente filantropico, tramite qualsiasi forma contrattuale, per lo svolgimento di attività di utilità sociale e di volontariato;
- la partecipazione diretta/indiretta o in convenzione con altre associazioni, reti di associazioni e comunque a qualsiasi altro Ente del Terzo Settore che operi nel settore del sociale e del volontariato, mediante la messa a disposizione degli immobili o parti di essi di proprietà dell'ente filantropico, tramite qualsiasi forma contrattuale, per la partecipazione a bandi provinciali, regionali o nazionali mirati all'ottenimento di fondi per lo svolgimento o l'ampliamento di attività di utilità sociale e di volontariato;
- la possibilità di utilizzare direttamente i propri immobili, anche con l'ausilio di altre associazioni di volontariato, reti di associazioni e comunque a qualsiasi Ente del Terzo Settore che operi nel settore del sociale e del volontariato, per lo svolgimento di attività di utilità sociale e di volontariato:
- la possibilità di poter organizzare, direttamente o anche con l'ausilio di altre associazioni di volontariato, reti di associazioni e comunque a qualsiasi altro Ente del Terzo Settore che operi nel settore del sociale e del volontariato, incontri, convegni e manifestazioni che trattino di argomenti strettamente correlati ad attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in relazione alla normativa di settore, mirati alla raccolta di fondi, beneficenze o lasciti da riutilizzare per gestione e la manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente.

L'ente può svolgere anche altre diverse attività, purchè que-

ste siano secondarie e/o strumentali alle attività di interesse generale e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti di legge.

La fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 CTS.

Art. 4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è costituito dalla dotazione patrimoniale così come indicata nell'atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato nonché dai beni mobili ed immobili, dai rapporti giuridici attivi e passivi.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- con i ricavi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamen-

te previsti dal Codice del Terzo Settore.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Per gli amministratori è prevista la possibilità di prevedere compensi, così come deliberato dal consiglio stesso nonché rimborso delle spese effettivamente sostenute.

La Fondazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente
- c) L'Organo di Controllo che esercita, nei casi previsti dalla legge, la funzione di Revisore Legale dei Conti;
- d) L'Assemblea dei Comuni Fondatori.

ART.6 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri che durano in carica cinque anni.

I consiglieri sono nominati/designati come segue:

- numero 2 (due) dal Sindaco del Comune di Rodigo,
- numero 1 (uno) dall'Assemblea Comuni Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere eletti per più di due mandati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione e il Presidente svolgono il loro incarico ed è prevista la possibilità di prevedere compensi, così come deliberato dal consiglio stesso nonché rimborso delle spese effettivamente sostenute.

La nomina da parte dell'Ente pubblico non configura mandato con rappresentanza.

ART. 7 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, effettuata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Pertanto, 90 giorni prima della data di scadenza per fine mandato, devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; a tal fine il Presidente, entro il termine di cui sopra, richiede ai soggetti titolari del diritto di procedere nei termini previsti.

ART. 8 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle

sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Della decadenza prende atto il Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente entro 10 giorni dalla stessa ne dà comunicazione, affinché si provveda alla nomina in surroga, al soggetto titolare della competenza alla nomina/designazione definito dall'art. 6 del presente Statuto e cioè:

- il Sindaco di Rodigo in caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei due componenti dallo stesso nominati/designati;
- l'Assemblea dei Comuni Fondatori in caso di morte, rinuncia o decadenza del componente dalla stessa nominato/designato.

Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio si intende decaduto; nel caso suddetto il Presidente, entro 5 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina, così come previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

ART. 9 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:

1. si trovano nelle situazioni previste dall'art. 58, 1° comma, e art. 60 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, nonché dall'art. 2382 del Codice civile;
2. sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
3. si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione: il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali del Comune di Rodigo oltreché i dipendenti della fondazione stessa.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

ART. 10 - CONVOCAZIONI, ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o necessario, ovvero venga richiesto in forma scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 2 (due) Consiglieri. In questo caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro 15 giorni.

Le adunanze sono indette con invito scritto, anche a mezzo

mail e/o su apposita area web, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima in caso di urgenza. Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione.

In fase di insediamento del nuovo Consiglio il Presidente uscente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi Consiglieri nei tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto, dalla data del provvedimento di nomina della maggioranza qualificata dei due/terzi dei componenti del Consiglio.

In caso di necessità ed urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, e con accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere di trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione di norma partecipa il Direttore Generale della Fondazione e/o suo delegato, che funge da Segretario e cura i verbali delle sedute, se nominato.

Alle sedute possono altresì essere invitate, con funzioni consultive, le persone ritenute utili o necessarie in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, non che visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 11 - ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza dei membri presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. In

caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni inerenti modifiche allo Statuto, dismissioni dei beni patrimoniali indicati nell'atto di trasformazione in relazione al disposto dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 207/2001, con il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e l'estinzione della Fondazione, devono essere adottate con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario verbalizzante, in caso di assenza del Direttore Generale, sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti.

I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o controversie loro proprie o verso gli enti a cui appartengono. Si devono inoltre astenere dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o comunque soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione.

Esprime l'indirizzo strategico-amministrativo della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare il Presidente e il Vice Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, ferme restando le funzioni e compiti di gestione riservati alla competenza del Direttore Generale e/o ai responsabili dei servizi e in particolare:

- a) deliberare le modifiche Statutarie e le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- b) adottare i Regolamenti per l'organizzazione e la gestione della Fondazione nonché i Regolamenti per la distribuzione dei sussidi economici e le loro modifiche e gli atti interpretativi ed applicativi ed i regolamenti relativi alle modalità di erogazione dei servizi e ai rapporti con i diversi portatori di interesse della Fondazione;
- c) approvare il Budget previsionale annuale e definire gli obiettivi ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione;
- d) approvare il Bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- e) vigilare e controllare l'esecuzione delle deliberazioni e verificare la rispondenza dei risultati della gestione ai programmi della Fondazione;
- f) deliberare l'accettazione di donazioni e lasciti;

g) deliberare il conferimento, nelle forme previste dalla legge, di eventuali specifiche funzioni e responsabilità al Presidente della Fondazione ovvero ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o al responsabile Amministrativo o ad altri funzionari della Fondazione nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, nel rispetto dei limiti della ragionevolezza e secondo le modalità organizzative disposte dalla Fondazione.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con enti, amministrazioni pubbliche e private, operatori privati ed associazioni operanti in ambiti ritenuti utili alla Fondazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno delle sedute e svolge funzione propulsiva del Consiglio stesso regolandone i lavori, esercita tutte le funzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di comprovata urgenza e sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli al Consiglio alla prima seduta utile e comunque entro i successivi 30 giorni.

Per la carica di Presidente potrà essere previsto un compenso ricondotto entro i limiti di Legge.

ART. 14 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Negli atti compiuti dal Vice Presidente si deve dare atto del motivo di assenza o impedimento del Presidente.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali.; esso esercita anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni rinnovabili.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale di conti è esercitata dall'Organo di controllo.

Allo stesso spetta un compenso definito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - L'ASSEMBLEA DEI COMUNI FONDATORI

L'Assemblea dei Comuni fondatori è costituita dai nove Sindaci o loro delegati, dei Comuni di Casaloldo, Castelluccio, Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Marmirolo, Piubega, Porto Mantovano, Redondesco, Rodigo.

L'Assemblea dei Comuni Fondatori si insedia su convocazione del Presidente uscente della Fondazione, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e nella prima seduta, presieduta dal membro più anziano di età, elegge il suo Presidente.

Sono organi dell'Assemblea dei Comuni Fondatori il Presidente e l'Assemblea stessa.

Essa si riunisce presso la sede della Fondazione, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il suo Presidente ne ravvisi la necessità.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente dell'Assemblea e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno quattro giorni prima della seduta.

L'assemblea delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si svolgono per appello nominale a voto palese, salvo quelle attinenti a persone fisiche. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'assemblea ha il compito di:

- a) proporre iniziative, offrire indirizzi sull'operato e sulle strategie della Fondazione stessa;
- b) nominare un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

All'assemblea vengono trasmessi per opportuna conoscenza la relazione di indirizzo politico programmatico, il documento di programmazione economica ed il bilancio di ciascun esercizio. Il funzionamento dell'Assemblea dei Comuni Fondatori sarà disciplinato da apposito regolamento.

ART. 17 - II DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, che ne determina la durata e il compenso.

L'incarico di Direttore Generale può essere conferito, con contratto di diritto privato:

- all'interno della dotazione organica dell'Ente a soggetto in possesso di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management;

ovvero

- al di fuori della dotazione organica della Fondazione a soggetto in possesso dei requisiti sopra riportati.

Il Direttore Generale ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, assicurando il miglior funzionamento della struttura, gestendo il personale dipendente ed i collaboratori, proponendo ogni iniziativa utile o necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, gestendo l'attività ordinaria della Fondazione.

Rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione costituito dall'insieme dei responsabili dei servizi.

Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora strettamente con il Presidente e svolge funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Comuni fondatori.

Sovrintende e coordina la struttura organizzativa- amministrativa, titolare dei compiti e funzioni gestionali.

Il Direttore Generale, provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrando nella gestione ordinaria della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo. E' titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari.

L'incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, nel rispetto della normativa vigente.

Il bilancio di esercizio è approvato e depositato dal Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio con riferimento all'esercizio precedente ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre un bilancio preventivo annuale quale strumento di programmazione economico-finanziaria dell'attività della Fondazione.

Nei casi previsti dalla legge, la Fondazione redige e adotta il bilancio sociale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Art. 19 - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata e di tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del c.c.

Lo scioglimento dell'ente è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con l'unanimità dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio di Amministrazione ritenga raggiunto lo scopo dell'ente o lo ritenga non più raggiungibile.

Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 27 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'organo amministrativo nella decisione di scioglimento.

Art. 20 - NORME TRANSITORIE

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Sta-

tuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

F.to Stefano Nuvolari

F.to Rachele Campanini (l.s.)